



24846-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Fausto IZZO - Presidente -
Gabriella CAPPELLO
Vincenzo PEZZELLA
Alessandro RANALDI
Antonio Leonardo TANGA - Relatore -

Sent. n. 498/2021
CC - 10/03/2021
R.G.N. 34366/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato in (omissis) ,

avverso l'ordinanza del giorno 23/10/2020, della Corte di Appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato in data 26/06/2020, (omissis) ha chiesto di essere restituito nel termine, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., per impugnare la sentenza emessa nei suoi confronti in data 15/02/2018 dal Tribunale di Pisa, divenuta irrevocabile il 02/05/2018, sostenendo di avere avuto conoscenza del procedimento ma non del predetto provvedimento finale fino alla notifica dell'ordine di esecuzione della pena inflittagli con detta sentenza, emesso in data 20/02/2020 dalla Procura presso il Tribunale di Pisa e a lui notificato il 14/06/2020. In tale atto il ricorrente sosteneva di essere stato giudicato "in assenza" in quel procedimento e di non avere mai ricevuto alcuna notifica riguardo ad esso, perché assistito da un difensore di ufficio presso il quale aveva eletto domicilio, e dal quale non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione; di non avere potuto perciò esercitare alcun diritto difensivo, né durante il dibattimento né dopo l'emissione della sentenza, a lui mai notificata.

1.1. Con l'ordinanza del giorno 23/10/2020, la Corte di Appello di Firenze, adita dal ricorrente, qualificata l'istanza come richiesta di "rescissione del giudicato" ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., la rigettava.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis), a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 629-bis e 178, lett. c), c.p.p.

Deduce che la circostanza per cui le notifiche siano state effettuate presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., non appare sufficiente per ritenere integrata ed accertata la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale da parte del prevenuto. Sebbene il (omissis) avesse nominato un difensore di fiducia, il medesimo aveva altresì scelto di ricevere le notifiche presso il proprio domicilio, corrispondente alla residenza, per cui avrebbe dovuto ricevere eventuali avvisi relativi al procedimento penale presso il predetto indirizzo e non presso il difensore nominato. Si aggiunga che il difensore di fiducia a suo tempo nominato risulta aver rinunciato al mandato difensivo senza alcuna comunicazione al proprio assistito, in quanto sosteneva di non avere alcun contatto con lo stesso.

Sostiene che la redazione di un verbale di identificazione, nell'immediatezza dell'accertamento del fatto di reato da parte della polizia giudiziaria, e quindi nella fase antecedente alla concretizzazione della denuncia dell'interessato all'Autorità Giudiziaria, non significa che il (omissis) fosse a

conoscenza di un procedimento penale a suo carico atteso che quel procedimento penale, formalmente, non esisteva non essendo stata ancora formalmente iscritta la notizia di reato nei suoi confronti.

Afferma che contenuto implicito e necessario della garanzia convenzionale di cui all'art. 6, par. 2 e 3, CEDU è costituito altresì dalla facoltà dell'imputato di partecipare personalmente al processo, per cui l'eventuale rinuncia al processo deve essere accertata e deve essere inequivoca. Tale accertamento risulta del tutto mancante nel caso di specie poiché non vi può essere stato alcun atto sintomatico che abbia comportato la presunzione di conoscenza del procedimento penale in questione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.

4. Come si evince dalla ricostruzione effettuata nell'impugnata ordinanza, il ricorrente, nel procedimento in parola, *«fu legittimamente dichiarato assente, avendo nominato in realtà un difensore di fiducia, diversamente da quanto si afferma nell'istanza, ed avendo eletto domicilio non presso quest'ultimo (né presso un difensore di ufficio, come sostenuto nella predetta istanza) ma presso quella che indicò essere la propria residenza, nella quale però non è stato mai rintracciato né in quella procedura né nella presente, e non ha peraltro mai modificato tali scelte né comunicato di avere, eventualmente, un diverso domicilio. La notifica del decreto di citazione per il procedimento in questione fu quindi tentata legittimamente nel domicilio da lui eletto, peraltro con esito negativo avendo l'ufficiale postale addirittura attestato che egli era "sconosciuto al civico", e poi al suo difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c. 4 cpp. Quest'ultimo, poi, si presentò regolarmente, tramite un sostituto da lui nominato, alla prima udienza del 27.4.2017, e solo alla successiva udienza del 15.2.2018 comunicò di avere rinunciato al mandato. In quel momento venne quindi nominato al ^(omissis) un difensore di ufficio, ma stante la posizione di "assente" dell'imputato, come detto legittimamente dichiarata, la sentenza non gli venne mai notificata»*.

Giova qui ribadire che, per l'ipotesi -che qui interessa- della dichiarazione od elezione di domicilio, che la stessa potrà essere intesa quale espediente per sottrarsi al processo, ad esempio, nel caso in cui l'interessato abbia scientemente indicato un recapito inesistente, inveritiero o inadeguato, per l'impossibilità di reperirvi lui stesso od altre persone legittimate alla ricezione (v.

anche in motivazione Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020 Cc. -dep. 22/07/2020-Rv. 279680).

4.1. Ciò posto, mette conto rilevare che, a norma dell'art. 629-bis, comma 1, c.p.p., il condannato con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, "può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una **incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo**".

4.2. Di nessun pregio è, perciò, la censura secondo cui la redazione di un verbale di identificazione, nell'immediatezza dell'accertamento del fatto di reato da parte della polizia giudiziaria, e quindi nella fase antecedente alla concretizzazione della denuncia dell'interessato all'Autorità Giudiziaria, sia priva di valenza procedimentale. Sulla questione si è già espressa, condivisibilmente, questa Corte di legittimità affermando che, in tema di rescissione del giudicato, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l'imputato abbia ricevuto notizia del procedimento nella sola fase investigativa piuttosto che in quella processuale (cfr. Sez. 2, n. 39158 del 10/09/2019 Cc. -dep. 24/09/2019- Rv. 277100).

In altri termini, deve escludersi l'incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che il soggetto abbia, nel corso dell'identificazione da parte della polizia giudiziaria, prima ancora dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato, dichiarato domicilio e nominato un difensore di fiducia, derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (v. anche Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020 Cc. -dep. 16/03/2020-Rv. 278648).

Tale lettura è, del resto, è confortata anche dalla *ratio decidendi* che si trae dalle decisioni della Corte Edu, che, nel rilevare la strutturale carenza di garanzie del processo (prima della riforma) contumaciale rispetto al livello di tutela richiesto dalla Convenzione, ha affermato la necessità di conoscere l'esistenza del "procedimento" anche nella sua fase iniziale, non operando alcuna distinzione tra difetto di conoscenza della fase investigativa e difetto di conoscenza della fase processuale (cfr. Corte Edu Grande camera Sejdovic. V. Italia, 01/06/2006 e sulla idoneità informativa della notifica *ad personam*, Corte Edu Colozza sentenza del 12 febbraio 1985, § 28).

Nella specie, come correttamente valorizzato dalla Corte distrettuale, il ricorrente era ben a conoscenza della pendenza di una indagine penale a suo carico per il reato per il quale è stato poi condannato dalla sentenza emessa in data 15/02/2018 dal Tribunale di Pisa, e quindi era altrettanto bene a

conoscenza del procedimento, dal momento che in data 30/08/2013 «il Commissariato di Volterra redasse a suo carico un verbale di identificazione in quanto denunciato per i reati di cui all'art. 189 c. 6 e 7 cod. strad. commessi quel giorno stesso; inoltre, quel verbale, oltre a contenere la sua elezione di domicilio e la nomina del difensore di fiducia, riportava anche l'esplicito avvertimento che l'indagato "ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione ... le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore"».

4.3. Alla stregua della norma citata, la cui applicazione prevede "l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", le residue doglianze appaiono meramente assertive.

Nel caso in esame, il ricorrente ha non solo eletto (*rectius*: dichiarato) domicilio presso la propria abitazione, ma ha pure nominato un difensore e con questi era, quindi, legato da un mandato fiduciario; se il soggetto effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia si assume anche l'obbligo di tenere i contatti col tale difensore che lo rappresenta e l'eventuale interruzione di tali contatti va comunque interpretata -in mancanza di accertata causa fortuita o forza maggiore- come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione (cfr. Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926; Sez. 1, n. 19127 del 16/05/2006, Rv. 233920).

In vero, gli oneri di diligenza necessari a garantire una ragionevole semplificazione del circuito comunicativo all'interno dell'unica "parte" difensiva gravitano anche sul diretto interessato per cui sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo quando l'interessato, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (cfr. Sez. 6, n. 18716 del 31/03/2016, Rv. 266926; Sez. 6, Ordinanza n. 15932 del 01/04/2015, Rv. 263084); incombe, infatti, su ogni soggetto, comunque, l'onere di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferito al proprio difensore fiduciario (v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 21222 del 25/05/2006, Rv. 233865).

L'ignoranza incolpevole, dunque, non deve essere valutata in relazione ai singoli atti della progressione processuale, dato che la conoscenza della esistenza del procedimento, seppur provata in relazione ad una fase germinale dello stesso, genera un onere di diligenza che si esprime anche nel dovere di mantenere i contatti con il difensore (sia esso di fiducia, che di ufficio).


5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/03/2021

Il Consigliere estensore
Antonio Leonardo Tanga



Il Presidente
Fausto Izzo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 GIU. 2021
oggi, _____



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Caliendo

